



COMUNE DI BORNO  
PROVINCIA DI BRESCIA

---

Prot.n.4810/2021 CI:VI/1

# VARIANTE N° 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di Borno

Procedimento di  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VinCa)  
nel processo di formazione della Variante n° 1 al Piano di Governo del Territorio

## PARERE MOTIVATO

---

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II - 25042 BORNO (BS)

C.F. : 00701670176 – P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 – Fax 0364.310615

Ufficio Tecnico Tel. 0364.311905 - e-mail: [uff.tecnico@comune.borno.bs.it](mailto:uff.tecnico@comune.borno.bs.it)





**PARERE MOTIVATO  
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 141 DEL 22/06/2021  
L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

**VISTA** la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio", con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

**PRESO ATTO CHE** il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

**CONSIDERATO** che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina;

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che:

- a) con DGC n. 104 del 10.11.2016 è stata avviata la Valutazione Ambientale Strategica della variante 1 al Piano di Governo del Territorio ed individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- b) con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. **201** del **10.12.2019** si è provveduto all'aggiornamento dei soggetti coinvolti nel procedimento:

Autorità proponente: Comune di Borno nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Matteo Rivadossi;

Autorità procedente: Responsabile del Servizio Tecnico Marco Barbieri;

Autorità competente: Luca Filippini;

Autorità competente in materia di SIC e ZPS: Provincia di Brescia e Provincia di Bergamo (Rete natura 2000 confinanti);

Soggetti competenti in materia ambientale:

- A.R.P.A. – Dipartimento di Brescia;
- A.S.L. "Valle Camonica-Sebino";
- Ente gestore della Riserva Naturale dei boschi del Giovetto di Palline è l'Ente Regionale per i Servizi dell'Agricoltura e alle Foreste della Lombardia (ERSAF);
- Ente gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche è il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;



- Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia;
- Soprintendenza Archeologia della Lombardia;

Enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Brescia;
- Provincia di Bergamo;
- Comunità Montana di Valle Camonica;
- Consorzio Forestale Pizzo Camino;
- Comuni interessati e confinanti:
  - Comune di Piancogno - BS
  - Comune di Angolo Terme - BS
  - Comune di Ossimo - BS
  - Comune di Azzone - BG
  - Comune di Schilpario - BG
  - Comune di Colere - BG
- Ecologia Sebina
- Autorità Ambito Territoriale Ottimale

Associazioni e rappresentanti delle parti sociali:

- Organizzazioni ambientaliste (Italia Nostra, WWF)
  - Associazioni operanti sul territorio comunale;
  - Parrocchie;
  - Scuole;
  - Società di gestione degli impianti sciistici;
  - Società di servizi, trasporti e reti;
  - Parti sociali (Sindacati, Associazione Commercianti)
  - Forze politiche.
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- c) che in data 24 marzo 2017 è stata convocata la prima conferenza di valutazione – seduta introduttiva;
- d) che in data 13 gennaio 2021 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione – seduta conclusiva;
- e) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:
- è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento VAS agli enti territorialmente interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale e ai settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
  - è stato pubblicato un apposito avviso dell'avvenuto avvio del procedimento VAS sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 16/11/2016, sul quotidiano locale "Brescia Oggi", all'Albo on line e sul sito internet del Comune di Borno;
  - ogni documento significativo per il processo VAS è stato depositato presso gli uffici del Comune di Borno e reso disponibile al pubblico sul sito web comunale e sull'apposito sito regionale SIVAS;



f) alla data delle Conferenze di valutazione sono pervenute le osservazioni seguenti (allegate al presente parere motivato), riassunte e controdedotte nello schema di seguito riportato:

- Conferenza del 24/03/2017
  - Avevano inviato parere
    - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
    - Comunità Montana di Valle Camonica
    - ARPA
  - Mentre avevano partecipato:
    - ATS Montagna
    - ARPA
    - Consorzio Forestale Pizzo Camino
  
- Conferenza del 13/01/2021
  - ATS Montagna
  - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
  - Comunità Montana di Valle Camonica
  - ARPA
  - Provincia di Brescia
  - Ufficio d'Ambito (ATO)
  - Parco delle Orobie Bergamasche

Schema riassuntivo osservazioni pervenute e recepimento

Soggetto	Osservazione	Recepimento
<b>Conferenza VAS – Seduta conclusiva 13.01.2021</b>		
ARPA BS Prot. n.7632 del 28.11.2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Si fa osservare la necessità di tenere distinta la regolamentazione del potere di pianificazione urbanistica da quello che consente la riduzione /modifica del vincolo cimiteriale, pertanto la fascia di rispetto indicata quale fascia di vincolo deve essere quella recepita dal piano cimiteriale vigente;</li><li>- l'eliminazione della previsione di progetto relativa al nuovo depuratore in loc. Rocca determina la necessità di rivedere gli obiettivi di depurazione delle acque a livello comunale, in particolare in relazione alla capacità depurativa del depuratore di Ossimo ed alla tempistica di ampliamento dello stesso prevista dal Piano d'Ambito.</li></ul>	Si prende atto dell'osservazione.



<p>ATS Montagna Prot. N. 7093 del 12.11.2020</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- si ribadisce la necessità di valutare il collettamento in un unico impianto del sistema di depurazione delle acque reflue, attualmente ripartito su vari piccoli impianti, obsoleti e non in grado di assicurare la corretta gestione ambientale delle acque di scarico;</li><li>- si sottolinea l'importanza di non derogare a distanze inferiori di 100 m. dalle nuove edificazioni e di voler adottare le indicazioni delle linee Guida Regionali "criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale", DDG 19.12.2005 n° 20109, in particolare per quanto riguarda le fasce di rispetto tra aree urbane ed edificazioni rurali.</li></ul>	<p>Si prende atto dell'osservazione.</p>
<p>Ufficio d'Ambito (ATO) Prot. N. 7977 del 15.12.2020</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- si ricorda che, durante la fase di costruzione e redazione dei PGT e delle loro varianti, prima di individuare e/o confermare nuove aree di espansione urbano debbono essere verificate:<ul style="list-style-type: none"><li>• la conformazione dell'agglomerato interessato;</li><li>• la distribuzione delle reti fognarie ed acquedottistiche;</li><li>• la capacità residua degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane rispetto al carico generato dall'agglomerato;</li></ul></li><li>- E' necessario che le previsioni di espansione urbanistica siano coerenti e verificate con l'esistente quadro infrastrutturale e, in caso di insufficienza dello stesso, il piano urbanistico deve prevederne la costruzione contestuale al fine di assicurare una corretta gestione del servizio idrico;</li><li>- Si richiama la procedura di infrazione comunitaria per la non conformità degli scarichi alla direttiva europea, per il superamento della quale sono necessari una serie di interventi</li></ul>	<p>Si prende atto dell'osservazione</p>



	<p>strutturali finalizzati alla costruzione di un depuratore in grado di sostenere il carico AE generato dagli agglomerati, il collettamento all'impianto stesso anche dei terminali non depurati presenti sul territorio ed infine la dismissione degli impianti di depurazione esistenti e sotto dimensionati;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- È necessaria una valutazione in merito all'eventuale impatto della variante sull'attuale disponibilità idrica delle infrastrutture acquedottistiche comunali, in modo da considerare eventuali interventi di potenziamento/estensione della rete necessari;</li><li>- Si invita l'Amministrazione Comunale a verificare la compatibilità della variante al PGT con la pianificazione sovraordinata indicata nel Piano d'Ambito e nelle schede degli agglomerati, concordando con l'ufficio scrivente la programmazione degli interventi necessari per ottimizzare il Servizio idrico integrato, anche a scongiurare eventuali sanzioni amministrative dettate dall'Unione Europea.</li></ul>	
<p>Provincia di Brescia Prot. N.8206 del 23.12.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- La "Relazione Illustrativa di Variante" citata nel rapporto ambientale, non risulta presente nella documentazione depositata;</li><li>- Si prende atto che nel complesso la variante restituisce suolo agricolo per complessivi mq. 90.550,00;</li><li>- La variante 1.2 prevede la suddivisione dell'AT04 in tre porzioni; onde evitare perdita di un tessuto organico coerente ad un disegno complessivo, si raccomanda che la progettazione e l'attuazione delle singole porzioni si riferisca per coerenza ad un univoco disegno che sarebbe opportuno coinvolgesse anche l'AT03 in quanto adiacente.</li></ul>	<p>Si prende atto dell'osservazione</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Variante 1.6, si rileva la negativa contestualizzazione dei nuovi ambiti AT09 – AT10 che sembra poco coerente con le indicazioni dei criteri qualitativi delle norme sul consumo di suolo;</li><li>- Variante 1.11, si rileva entro il perimetro del TUC la presenza di alcuni ambiti di trasformazione che, per definizione, dovrebbero esserne esclusi;</li><li>- Variante 3.13, in relazione alla nuova previsione del parcheggio in loc. Navertino a servizio della funzione turistica che transita verso il lago di Lova, considerata la sensibilità del contesto in cui si colloca la proposta, si ritiene opportuno suggerire una localizzazione alternativa adiacente o anche interna al Tessuto urbano consolidato;</li><li>- variante 3.17, si ritiene necessario un approfondimento per definire l'effettiva estensione del demanio sciabile in quanto si rileva una estensione che eccede quella delle aree graficamente inserite nella tavola 1 "Struttura" del PTCP;</li><li>- variante 3.18 relativa all'ampliamento del bacino d'acqua esistente a scopo innevamento e antincendio, è necessario effettuare i dovuti approfondimenti in quanto l'area potrebbe essere interessata da fenomeni di rischio idrogeologico;</li><li>- variante 3.19, e 3.20 la realizzazione di parcheggio pubblico in fregio alla strada provinciale dovrà essere sottoposto a verifica da parte dell'ufficio strade della provincia, in quanto competente;</li><li>- variante 5.11, si prende atto dell'individuazione degli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico";</li><li>- variante 5.12, non viene compresa l'eliminazione della simbologia che</li></ul>	
--	--	--



	<p>individua gli edifici non agricoli in zona agricola, stante che la legge regionale 12/2005 ne prevede l'individuazione da parte del PdR;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- varianti 5.14 e 5.15, non si esprimono valutazioni non avendo rilevato alcun elaborato che individua le aree oggetto della variante;</li><li>- variante 6.7, si chiedono chiarimenti sulla nuova formulazione dell'art. 9 delle NTA del PdR;</li><li>- variante 6.27, non essendo possibile verificare la dimensione potenziale del fenomeno, non è possibile verificare eventuali criticità; si segnata tuttavia che il recupero degli edifici agricoli dismessi dovrebbe essere verificato in relazione alla sostenibilità per la presenza dei sotto-servizi, accessibilità, ecc.</li><li>- per le varianti relative alle norme che interessano i nuclei di antica formazione si raccomanda la verifica della coerenza delle proposte con gli indirizzi di tutela previsti dal PTCP;</li><li>- l'aggiornamento del perimetro del centro abitato deve precedere l'adozione del PGT o sue varianti con relativa sottoscrizione del relativo verbale;</li><li>- in merito alla valutazione di incidenza, lo studio effettuato esclude la possibilità che le previsioni della variante possano avere, anche congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sulla conservazione dei Siti presenti sul territorio comunale o su quello dei comuni confinanti. Pertanto è possibile concludere in maniera oggettiva che la variante non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. Si indicano nel parere in modo esteso</li></ul>	
--	--	--





	alcune precisazioni ed integrazioni da effettuare in merito alla REP, la REC e la RER, alle NTA del PdS, le NTA del PdR, le NTA del DdP	
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Soprintendenza a Archeologia, belle Arti e Paesaggio Prot. N. 168 del 12.01.2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- per quanto riguarda il profilo paesaggistico, si rileva la messa a disposizione di un limitato numero di immagini fotografiche per gli ambiti oggetto della variante;</li><li>- boschi e foreste dovranno essere il più possibile salvaguardati anche se marginalmente insistenti sulle aree destinate a trasformazione;</li><li>- nella valutazione di nuove costruzioni, si contenga al massimo la possibilità edificatoria, limitando il più possibile, in particolare, gli sviluppi in altezza degli edifici; si contenga il più possibile l'estensione delle urbanizzazioni primarie presso le nuove lottizzazioni;</li><li>- è necessario porre particolare attenzione all'impatto paesaggistico degli interventi sui versanti data l'elevata visibilità sia dal fondo valle che dai versanti opposti; si avvisa inoltre che scavi, riporti e in generale il rimodellamento del terreno lungo i versanti sono interventi di notevole impatto paesaggistico;</li><li>- sono considerate fortemente impattanti le autorimesse in aree a prevalenza di elementi naturalistici quali aree prative o boschive, specialmente su versante, anche se parzialmente o totalmente interrate; si chiede di evitare nuovi parcheggi o aree di sosta lungo i versanti acclivi che necessitano di importanti opere di sostegno altamente visibili dal valle;</li><li>- si chiede di perseguire in maniera importante la salvaguardia dei sistemi rappresentativi del tradizionale uso del territorio montano, quali i terrazzamenti, i muri a secco e la viabilità storica anche con una</li></ul>	Si prende atto dell'osservazione.



	<p>specificativa normativa comunale; si fa anche presente che al fine della conservazione dei caratteri tipici delle costruzioni rurali tradizionali, si ritiene critica la possibilità di aumento della volumetria che nella maggior parte dei casi si traduce in sopralzi che alterano profondamente l'armonica composizione volumetrica dei manufatti; si evidenzia che la volontà di aumentare la volumetria esistente comporta spesso la perdita dell'edificio stesso; si ritiene sia più opportuno un maggiore rispetto nei confronti dell'edilizia storico rurale mantenendola separata da nuovi interventi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli interventi che modificano lo stato esteriore dei luoghi in ambiti tutelati dal D.lgs 42/2004 devono essere sottoposti al parere preliminare obbligatorio e vincolante della Soprintendenza;</li><li>- i piani attuativi devono essere sottoposti preventivamente al parere obbligatorio ai sensi dell'art. 16 comma 3 della legge 1150/1942;</li><li>- per quanto riguarda il profilo archeologico viene chiesto di aggiungere il rifugio San Fermo, via Rocca e via Cerese all'elenco delle zone che hanno restituito evidenze archeologiche; nella tavola dei vincoli si chiede di integrare i riferimenti puntuali con una sorta di buffer zone più ampia che comprenda l'intera località (vengono richiamati specifici esempi di località); Nel Rapporto Ambientale, là dove si fa riferimento al Piano di Gestione del Sito Unesco, si chiede di meglio specificare la presenza di massi incisi nel territorio, tutelati ai sensi del D.lgs 42 del 2004; Si richiama inoltre il disposto del D.lgs 42/2004 art. 91 che prevede l'obbligo di segnalazione immediata alla</li></ul>	
--	--	--



	<p>soprintendenza nel caso di scoperte archeologiche;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per quanto attiene il profilo culturale si ricorda in particolare che tra i beni culturali tutelati sono individuati anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, e pertanto ogni intervento in N.A.F. dev'essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza; tra i non edifici sono beni culturali ope legis le cose immobili la cui esecuzione risale a oltre settant'anni quali ad es. fontane, lavatoi, santelle, lapidi, ponti, ecc); Si abbia cura di mantenere, o realizzare spazi liberi di rispetto in prossimità dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 42/2004 oltre che presso di N.A.F.;</li><li>- Si richiamano infine le osservazioni della nota dell'ex. Direzione Regionale per i beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia di cui al prot. 89 del 03/01/2014.</li></ul>	
<p>Comunità Montana di Valle Camonica Prot. N. del</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- a pagina 40 del Rapporto Ambientale è necessario adeguare le previsioni con il piano VASP della Comunità Montana, aggiornato con delibera n. 47 del 05.03.2019; gli elaborati sono disponibili sul sito istituzionale della Comunità Montana e sul geoportale;</li><li>- L'attuazione dell'ambito AT07 implicherà la trasformazione di bosco con conseguente necessità di attivare le procedure autorizzative previste dalla norma vigente in materia;</li></ul>	<p>Si prende atto dell'osservazione</p>
<p>Parco delle Orobie Bergamasche Prot. N.209 del 13.01.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Esprime parere favorevole alla proposta di variante in quanto l'entità delle modifiche introdotte oltre che la loro localizzazione rispetto ai siti di Rete Natura 2000 in gestione, è tale da</li></ul>	<p>Si prende atto del parere.</p>



	poter escludere la possibilità di incidenze significative sui siti stessi.	
--	---	--

**PRESO ATTO** che la Provincia di Brescia nel parere inviato si è espressa anche sulla procedura della Valutazione di Incidenza (VinCa) relativamente ai siti di Rete natura 2000 di competenza, presenti nel territorio comunale e nel territorio dei comuni confinanti:

- ZSC E ZPS IT2060006 "Boschi del Giovetto di Paline"
- ZSC IT2060004 "Alta val di Scalve"
- ZSC IT2060005 "Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana"
- ZPS IT2060401 "Parco Regionale Orobie Bergamasche"
- ZPS IT2060304 "Val di Scalve"

**RILEVATO** che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il Piano di Governo del Territorio è stato adeguatamente valutato in sede di Rapporto Ambientale;

**VALUTATI** gli effetti prodotti dal PGT sull'ambiente;

**VALUTATE** le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;

**VISTI** i verbali delle Conferenze di Valutazione del 24.03.2017 e 13.01.2021 per tutto quanto esposto;

Il Sottoscritto Filippini Luca, individuato quale Autorità Competente per la Vas della variante 1 al PGT del Comune di Borno

## ESPRIME

ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 **parere positivo** circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Borno a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale e nelle osservazioni pervenute in sede di Conferenza di valutazione, sinteticamente riportate nel presente parere, rimandando tuttavia ai pareri integrali;

## DISPONE INOLTRE

- 1) la trasmissione del presente parere al Comune di Borno per l'invio ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati (come individuati ai punti 10 e 11 della deliberazione della Giunta Comunale di Ponte di Legno n. 127/2011), nonché per darne avviso all'Albo Pretorio, sul sito internet comunale sul sito internet regionale dedicato ai procedimenti VAS (SIVAS)



COMUNE DI BORNO  
PROVINCIA DI BRESCIA

2) di procedere all'aggiornamento del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non Tecnica alla luce delle variazioni occorse.

L'AUTORITA' COMPETENTE

Luca Filippini

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II - 25042 BORNO (BS)

C.F. : 00701670176 – P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 – Fax 0364.310615

Ufficio Tecnico Tel. 0364.311905 - e-mail: uff.tecnico@comune.borno.bs.it



